

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/4599 ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i. e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 1764/DDA/AM).

Con istanza DDA/4599, pervenuta in data 26 settembre 2022 (prot. n. DDA/0003562), la LNPNB - Lega Nazionale Professionisti Serie B, in qualità di soggetto legittimato in quanto titolare dei diritti audiovisivi di tutti *“gli Eventi disputati nelle Competizioni di cui la Lega è l'Organizzatore (il Campionato Serie BKT e le competizioni Primavera)*, ha chiesto all'Autorità, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i. (di seguito *“Regolamento”*), la rimozione di *“Immagini Salienti Gare Campionato Serie B”*, rese disponibili sul sito internet <https://www.calcio24tv.com>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633;

Con comunicazione inviata in data 28 settembre 2022 (prot. n. DDA/0003630), la Direzione servizi digitali ha chiesto al soggetto istante di integrare l'istanza ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge n. 249/1997 e dell'art. 7, comma 5, del Regolamento.

Con nota inviata in data 4 ottobre 2022 (prot. n. DDA/0003715) il soggetto istante ha integrato l'istanza, indicando il titolo e le pagine internet su cui sono rese disponibili le opere oggetto di istanza e segnatamente, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Spal-Cagliari
<omissis>
- Palermo-Ascoli
<omissis>
- Modena-Ternana
<omissis>
- Pisa-Genoa
<omissis>
- Parma-Cosenza
<omissis>
- Perugia-Bari
<omissis>
- Reggina-Sudtirolo
<omissis>
- Cittadella-Venezia
<omissis>
- Como-Brescia
<omissis>
- Cagliari-Modena
<omissis>
- Reggina-Palermo
<omissis>
- Genoa-Parma
<omissis>
- Ternana-Cosenza



Direzione servizi digitali

- <omissis>
- Bari-Spal
<omissis>
- Venezia-Benevento
<omissis>
- Brescia-Perugia
<omissis>
- Frosinone-Como
<omissis>
- Ascoli-Cittadella
<omissis>
- Sudtirolo-Pisa
<omissis>
- Palermo-Genova
<omissis>
- Cosenza-Bari
<omissis>
- Benevento-Cagliari
<omissis>
- Modena-Brescia
<omissis>
- Como-Sudtirolo
<omissis>
- Parma-Ternana
<omissis>
- Pisa-Reggina
<omissis>
- Cittadella-Frosinone
<omissis>
- Perugia-Ascoli
<omissis>
- Spal-Venezia
<omissis>
- Brescia-Benevento
<omissis>
- Cagliari-Bari
<omissis>
- Sudtirolo-Cosenza
<omissis>
- Reggina-Cittadella
<omissis>
- Frosinone-Palermo
<omissis>
- Ascoli-Parma
<omissis>
- Venezia-Pisa
<omissis>
- Genova-Modena
<omissis>

Direzione servizi digitali

- Ternana-Perugia
<omissis>
- Cosenza-Como
<omissis>
- Bari-Brescia
<omissis>
- Modena-Reggina
<omissis>
- Spal-Genoa
<omissis>
- Palermo-Sudtirolo
<omissis>
- Parma-Frosinone
<omissis>
- Cittadella-Ternana
<omissis>
- Perugia-Pisa
<omissis>
- Cagliari-Venezia
<omissis>
- Benevento-Ascoli
<omissis>

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza e dalla relativa documentazione allegata risultano messi sistematicamente a disposizione *link* che conducono alla trasmissione delle immagini salienti e correlate delle partite del Campionato di calcio Serie B in presunta violazione **degli** artt. 1, comma 1, 12, 13, 16 e 78-ter e 78-quater della citata legge n. 633/41. Tali *link*, come documentato dalla società, sono resi disponibili in modo puntuale e sistematico in occasione di tutte le giornate di gara. Si rileva che la violazione sistematica interessa la produzione audiovisiva degli eventi disputati nelle Competizioni di cui il soggetto istante è titolare. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave. Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio del sito oggetto di istanza, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica admin@calcio24tv.com, risulta registrato dalla società PlanetHoster Inc., con sede in 4416 Rue Louis-B.-Mayer, Laval, QC H7P 0G1, Canada, raggiungibile all'indirizzo email abuse@support.planethoster.net, per conto di un soggetto non identificabile;
- la società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@cloudflare.com, appare essere fornitore di *hosting* in quanto opera come *reverse proxy* per il sito. Secondo le informazioni fornite da Cloudflare Inc., i servizi di *hosting* appaiono forniti dalla società Mochahost, LLC, con sede in 14 Wall Street, Suite 2036, New York 10005, Stati Uniti d'America, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica mochahost@cloudequitygroup.com e support@mochahost.com, cui risultano

Direzione servizi digitali

verosimilmente riconducibili anche i *server* impiegati, localizzati a New York, Stati Uniti d'America.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento.

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione, sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'art. 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i destinatari della presente comunicazione possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante cessando la pubblicazione di *link* relativi ai contenuti oggetto dell'istanza. Considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito internet da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso ai contenuti oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Antonia Masino, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza "**DDA/4599**", entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. *b*), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza ovvero dei documenti integrativi richiesti dalla Direzione, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. *d*), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi entro il **20 ottobre 2022**.

Come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore